

Causa Ambrosini e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 novembre 2012 (ricorsi nn. 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 62/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 8475/09)

Ragionevole durata del procedimento – Procedimento “Pinto” – ritardo nell’esecuzione delle decisioni sull’equa riparazione - violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU – sussiste.

Costituisce autonoma violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della proprietà, il ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l’ha stabilita è divenuta definitiva.

Fatto. I ricorrenti avevano presentato domanda di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 per lamentare l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari nei quali essi erano stati parti. All’esito della procedura così attivata veniva loro riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno morale; veniva altresì riconosciuto al difensore dei ricorrenti il rimborso delle spese legali che egli aveva anticipato per i suoi assistiti.

Le decisioni «Pinto» vennero eseguite dopo oltre sei mesi dalla data del deposito.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando che il ritardo con il quale le autorità nazionali si sono conformate alle decisioni «Pinto» ha comportato la violazione degli articoli 6 par.1 e 17 della Convenzione, nonché dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU.

Diritto.

Sulla violazione degli articoli 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU per ritardo nel pagamento dell’equa riparazione *ex lege* Pinto.

La Corte rammenta che il ritardo nel pagamento delle somme *ex lege* Pinto costituisce un’autonoma violazione degli articoli 6 della Convenzione (diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive) e 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni). Nel caso di specie, la Corte constata che le somme accordate sono state versate dopo più di sei mesi dal deposito in cancelleria delle relative decisioni. Alla luce dei criteri stabiliti nelle sentenze Simaldone c. Italia e Gaglione e altri c. Italia, la Corte ritiene che tale ritardo costituisca una violazione degli articoli 6, par. 1, e 1 Protocollo n. 1 CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 89 del 2001 (“Legge Pinto”)

Art. 6 § 1 CEDU

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 § 1 e 1 Prot. n. 1 – sul ritardo nel pagamento dell’equa riparazione *ex lege* Pinto: Simaldone c. Italia n. 22644/03 e Gaglione e altri c. Italia, n. 45867/07, 21 dicembre 2010.